

LEGGI DI STABILITÀ

La «stretta» agli enti locali

Servizi ▶ pagine 18-19



LEGGI DI STABILITÀ *Enti locali*

«ADDIO» PATTO DI STABILITÀ, TUTTI I VINCOLI SULLA CASSA

Saldo obiettivo ridotto dell'85% rispetto al lordo 2014, ma stretta sui fondi

Gianni Trovati

■ Nel calendario governativo, il superamento del Patto di stabilità è in programma solo dal 2016, ma in verità già da quest'anno i tradizionali vincoli di finanza pubblica si avvicinano alla pensione, dopo un decennio di in troppo oneroso servizio. L'arrivo a regime dell'armonizzazione contabile e gli «sconti» ulteriori introdotti nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità, la n.190/2014, infatti, cambiano drasticamente la prospettiva, spostando l'attenzione dai «saldi obiettivi» alla situazione effettiva della cassa. Si tratta di un mutamento di rotta drastico, «dalla competenza alla cassa», che prova a rilanciare gli investimenti locali levandoli dal cappio (e l'alibi) del Patto ma dovrà fare i conti con le condizioni reali dei bilanci, ancora tutte da verificare.

Addio al Patto

Questo addio è contenuto in poche cifre: in nuovi parametri per l'individuazione del saldo obiettivo, che chiedono agli enti di applicare nel 2015 il coefficiente dell'8,6% invece del 14,07% previsti dalle vecchie regole, si traducono in uno «sconto» di circa 2,8 miliardi di euro, a cui si aggiunge un'altra dote fino a 1,2 miliardi dalla conferma anche per il 2015 del Patto verticale incentivato, quello che garantisce alle Regioni un incentivo pari all'83,33% degli spazi finanziari da queste liberati a favore dei Comuni. Se anche questa spinta funzionerà a dovere, l'obiettivo di comparto per il 2015 dovrebbe attestarsi poco sopra i 600 milioni, con un taglio di circa l'85% rispetto all'obiettivo «lordo» del 2014. A questo pacchetto si aggiungono altri interventi, di portata minore ma comunque importanti per i sin-

goli enti che ne potranno beneficiare: si tratta, in particolare, dell'esclusione quinquennale dal Patto per i Comuni oggetto di fusione e dalla possibilità di far risalire al 10% (oggi è l'8%) il rapporto fra le spese di ammortamento e le entrate dei primi tre titoli scritte nel consuntivo del penultimo anno precedente (sui vecchi mutui, poi, si riaprono le porte della rinegoziazione anche per finanziamenti già ristrutturati in passato). Tranne che in casi eccezionali, insomma, il Patto 2015 non sarà più un problema.

Il fondo crediti

Gli emendamenti sfociati nel testo finale della legge di stabilità hanno attenuato un po' anche le richieste che i saldi di finanza pubblica presentano ai Comuni in cambio dell'alleggerimento del Patto. La principale è rappresentata dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che impone alle amministrazioni locali di congelare una quota di risorse proporzionale ai tassi di mancata riscossione registrati negli ultimi cinque anni. Nella versione finale, la norma chiede alle amministrazioni di applicare quest'anno una quota del 36% (55% nel caso degli sperimentatori) del fondo crediti, invece del 50% (100% per gli sperimentatori) previsto prima dei correttivi, con il risultato che in base alle stime ministeriali il fondo 2015 dovrebbe valere circa 1,7 miliardi, invece dei 2,35 calcolati all'inizio.

La spending review

Accanto al fondo crediti, a colpire la cassa degli enti locali è la nuova tornata di spending review, che taglia ai Comuni 1,2 miliardi (1,5 considerando anche le ricadute delle cure precedenti) e lo fa utilizzando il consueto criterio pro-

porzionale alle spese per «consumi intermedi» che finisce per distribuire in modo piuttosto insensato i sacrifici, chiedendo di più a chi più ha pagato gli arretrati ai fornitori grazie alle varie misure sblocca-debiti.

Gli aiuti

Nel conto, però, vanno messi anche ulteriori aiuti che la legge di stabilità offre ai Comuni per tamponare un po' i problemi di cassa. Tre misure vanno in questa direzione: l'ennesima proroga dell'utilizzo per spesa corrente fino al 75% degli oneri di urbanizzazione, il cui peso è stato però drasticamente ridotto dalla crisi dell'edilizia, la possibilità anche per il 2015 di chiedere anticipazioni di tesoreria fino a 5/12 (invece degli ordinari 3/12) delle entrate iscritte ai primi tre titoli nel penultimo anno e, da settembre, la copertura integrale delle spese di giustizia, che prova a superare i buchi negli indennizzi statali su una partita che vale 300 milioni all'anno.

Le incertezze

Fin qui il disegno complessivo della manovra, che ha una direzione chiara ma deve affrontare ancora parecchi punti interrogativi. Due i principali: l'effettiva entità del fondo crediti (che nei primi mesi dell'anno sarà oggetto di un monitoraggio i cui risultati potranno modificare i coefficienti definitivi del Patto) e dell'extradeficit che si produrrà con il riaccertamento straordinario dei residui.

Senza contare il problema da almeno un miliardo di euro legato all'Imu degli ex montani e al fondo Tasi, su cui il Governo ha promesso interventi ancora da studiare.



**LA GUIDA PRATICA:
IN SEI PUNTATE
GLI APPROFONDIMENTI
SU LEGGE DI STABILITÀ,
JOBS ACT E NUOVI
REATI TRIBUTARI**

LUNEDÌ 29 DICEMBRE

Legge di Stabilità. Dalle novità sull'Iva a quelle sulla rivalutazione di terreni e quote
Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE

ARMONIZZAZIONE/1

*Per i crediti dubbi
copertura integrale
già dal prossimo
consuntivo*

Con la legge di stabilità il Governo conferma l'impegno a definire con un decreto attuativo tempi e modalità di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Saranno previsti incentivi per gli enti che al 31 dicembre 2017 non presenteranno quote di questo disavanzo. Il decreto potrà inoltre prevedere tempi e modi differenziati di ripiano del maggiore disavanzo in funzione dell'entità del fenomeno, della dimensione demografica e delle situazioni di bilancio dei singoli enti, da acquisire attraverso informazioni dai consuntivi 2014 e dai riaccertamenti straor-

dinari. Gli enti che non trasmetteranno i dati non potranno però beneficiare delle maggiori dilazioni. Saranno previsti incentivi anche a favore degli enti sperimentatori se, a fine 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012

Nell'attesa di queste norme, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato anche a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, è ripianato in 30 quote costanti annuali. Un decreto dovrà stabilire i criteri per l'utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione, e le tipologie di entrate utilizzabili per il ripiano del disavanzo. Gli enti sperimentatori che hanno effettuato il riaccertamento straordinario nel 2012 o alla data del 1° gennaio 2014 avranno tempo fino al 2042 o al 2043 per coprire questo disavanzo.

La manovra interviene anche sulla disciplina del fondo crediti dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione. Con il comma 489 si stabilisce infatti la rilevanza degli stanziamenti di competenza nel saldo utile ai fini del rispetto del Patto.

Variano inoltre le percentuali minime di accantonamento annuo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo quantificato nel

st'anno si arricchisce di nuovi obblighi. Di per sé non sarebbero gravosi, ma lo diventano nelle realtà in cui i vincoli di cassa non sono stati correttamente tenuti. Per individuare i vincoli va osservato come non tutte le entrate aventi specifica destinazione che hanno vincolo a livello di bilancio di competenza hanno anche vincoli a livello di cassa. Sono vincolate in termini di cassa solo le entrate da prestiti, da trasferimenti (pubblici) e da legge; sono invece escluse le entrate dove i vincoli sono formalmente imposti dall'ente (contributi da privati, alienazioni, monetizzazioni, permessi di costruire eccetera). Se le spese vincolate sono pagate prima del correlato incasso vincolato, inoltre, sia i pagamenti sia gli incassi non sono da considerare come vincolati.

All'avvio dell'esercizio 2015 il responsabile del servizio finanziario dovrà notificare al

prospetto allegato al preventivo pari almeno al 36%, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione, e al 55% negli altri casi. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento sarà pari almeno al 55%, nel 2017 al 70%, nel 2018 all'85% e dal 2019 l'accantonamento è effettuato per l'intero importo. Nel rendiconto però l'accantonamento al Fondo resta commisurato alla percentuale di riscossione dei residui attivi negli ultimi cinque anni o negli ultimi tre anni (se hanno attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione). Ciò significa che, pur potendo stanziare cifre minori nel bilancio di previsione, con il consuntivo dovranno essere reperite le risorse per mettere in sicurezza l'intero ammontare dei propri crediti.

Sempre in tema di armonizzazione contabile, infine, viene confermata al 30 settembre la scadenza del bilancio consolidato, mentre si chiarisce che il termine per l'approvazione da parte degli enti sperimentatori di tutti i documenti di programmazione 2015 (Dup compreso) è da intendersi collegato alla scadenza ordinaria fissata per l'approvazione del bilancio.

**Anna Guiducci
Patrizia Ruffini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARMONIZZAZIONE/2

*La riforma dei bilanci
mette in crisi
le gestioni troppo «libere»
dei fondi vincolati*

Con l'armonizzazione contabile cresce negli enti locali l'importanza della gestione del fondo cassa, che da que-

Legge di Stabilità. Come cambia il ravvedimento dal 1° gennaio
Jobs Act. I nuovi ammortizzatori sociali e il contratto di ricollocamento

VENERDÌ 2 GENNAIO

Legge di Stabilità. Le nuove regole su pensioni e welfare

Delega fiscale. Elusione e abuso del diritto

SABATO 3 GENNAIO

Legge di Stabilità. Il nuovo regime forfettario per piccoli imprenditori e autonomi

DOCUMENTI ONLINE

Il testo della legge di Stabilità
<http://240.it/manovra2015>



ABRUZZO

proprio tesoriere, insieme ai dati di bilancio (quello approvato o provvisorio), l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014, quantificato con apposita determinazione. Il principio contabile individua una modalità di calcolo semplificata del fondo di cassa vincolato destinata agli enti che non hanno informazioni precise sulla loro cassa vincolata; mentre gli enti che sono in condizione di determinare con precisione l'importo della cassa vincolata, fanno riferimento ai propri dati. In base all'articolo 195 del Tuel è possibile utilizzare, in termini di cassa, le entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti; questo utilizzo deve essere autorizzato all'inizio di ciascun esercizio con deliberazione di Giunta, che molti enti come di consueto hanno già approvato. Durante la gestione, in caso di insufficienza dei fondi liberi, il tesoriere prov-

vede all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti. Dopo di che, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

La novità a livello gestionale dal 2015 riguarda l'obbligo di registrare l'utilizzo degli incassi vincolati in bilancio. In pratica, si formeranno "carte contabili" di entrata e di spesa che saranno registrate nei sospesi in

attesa di regolarizzare l'entità locale, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese regolarizza gli utilizzi con mandato (sulle vincolate) e reversale di pari importo.

Analogamente, anche la ricostituzione dei vincoli genererà sospesi di entrata e di spesa, che devono essere regolarizzati dall'ente con mandato e reversale (sulle vincolate), con la stessa periodicità fissata per gli utilizzi.

Durante la gestione, la fotografia iniziale

dell'abitazione principale dove c'è ancora spazio di manovra disponibile. Resta per il 2015 la possibilità di introdurre l'aliquota supplementare Tasi dello 0,8 per mille, a condizione di prevedere specifici sconti. Ma restano anche tutte le incertezze applicative di un tributo irragionevolmente complesso e con moltissime variabili. A ciò si aggiunga il "buco" di 625 milioni nei conti dei Comuni, causato dalla mancata conferma del contributo previsto per il 2014. Così Milano perderà oltre 89 milioni, Napoli e Torino 37, Genova 27, Roma 23 e così via. Al momento c'è solo l'impegno del Governo a trovare una soluzione al problema.

Altra situazione di incertezza si profila per il comparto agricolo, che dovrà attendere il 21 gennaio per sapere se dovrà pagare l'Imu sui terreni ex montani entro il termine del 26 gennaio 2015. L'efficacia del decreto ministeriale del 28 novembre, che ha riscritto la geografia dei Comuni montani, è stata sospesa dal Tar Lazio fino all'udienza collegiale del 21 gennaio nella quale si dovrà decidere se confermare o meno la sospensiva. Difficile per il Governo superare i rilievi formulati dal Tar Lazio, che parla di irragionevolezza dell'imposizione, con particolare riferimento all'altitudine del palazzo comunale e non all'ubicazione dei terreni agricoli,

costituzione degli enti di governo per il servizio idrico, per il ciclo integrato dei rifiuti e per i trasporti pubblici locali (già realizzata in alcune Regioni), nonché l'altrettanto obbligatoria adesione dei Comuni a tali organismi di riferimento per gli Ato, entro il febbraio 2015.

Gli enti di governo divengono responsabili dell'intero processo di gestione dei servizi, sin dalla definizione della relazione (prevista dall'articolo 34 del Dl 179/2012) in cui dovranno evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta, nonché gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni. Rispetto all'affidamento, le nuove disposizioni (comma 609) prevedono che siano esplicitate le scelte inerenti gli investimenti per reti e infrastrutture, e richiedono la predisposizione di un piano economico-finanziario (da inserire nella relazione ex articolo 34), volto ad assicurare l'equilibrio della gestione nell'arco di durata della concessione.

Se l'attuale società affidataria è oggetto di acquisizione o di fusione per incorporazione da parte di altra società, le nuove disposizioni prevedono che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegua nella

gestione della cassa vincolata e destinata a mutare anche per effetto dei pagamenti e degli incassi vincolati, secondo le indicazioni che i responsabili dei servizi finanziari sono obbligati a comunicare al tesoriere dei documenti di mandato e reversale.

I nuovi aspetti della cassa vincolata toccano, infine, anche le verifiche di cassa dei revisori dei conti.

nonché di palese violazione delle norme a tutela del contribuente per mancanza del tempo minimo previsto (60 giorni), peraltro non rispettato neppure se si pagasse entro il 26 gennaio 2015. Ci sarebbe l'impegno del Governo a rivedere i criteri per l'esenzione dei terreni montani, difficile però da realizzare per il 26 gennaio. Nel frattempo i Comuni hanno già subito un taglio di oltre 365 milioni: non si capisce peraltro in base a quale aliquota sono stati effettuati i calcoli.

Infine, la legge di stabilità si dimentica di prorogare l'entrata in vigore dell'Imu secondaria, che resta fissata al 2015. La nuova imposta dovrebbe sostituire tutto il comparto dei tributi "minori" (Tosap, pubblicità, affissioni, Cosap, eccetera) ma il passaggio non può essere attuato perché manca il regolamento statale che detta la disciplina generale del nuovo prelievo. D'altra parte non c'è alcuna abrogazione espressa delle norme di riferimento dei tributi minori, che potranno considerarsi soppressi solo dopo che sarà adottato il regolamento statale. Sarebbe comunque auspicabile un intervento del Governo anche al fine di evitare un inutile contenzioso.

Giuseppe DeBenedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO

Ex montani, fondo Tasi, Imu secondaria: nei tributi restano molte incertezze

Parte male il 2015 per i tributi locali, tra la conferma della Tasi, il caos dell'Imu agricola e la mancata proroga dell'Imu secondaria. Il Governo non è riuscito a varare la nuova "local tax" ed è quindi rimasta in vigore l'imposta unica comunale (Iuc), nelle tre componenti Imu, Tasi e Tari. La legge di stabilità ha comunque confermato, per il 2015, il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014, congelando l'aliquota massima del 2,5 per mille. In assenza del blocco i Comuni avrebbero potuto aumentare l'aliquota fino al 6 per mille, penalizzando di fatto il comparto

SOCIETÀ

Ambiti vincolanti e sconti fiscali per l'aggregazione delle partecipate


Gli enti locali devono realizzare nel 2015 processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali a rete e delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di aggregare i soggetti gestori e di conseguire risparmi.

Le disposizioni contenute nei commi da 609 a 616 definiscono le linee di sviluppo che le amministrazioni dovranno seguire per assicurare maggiore efficienza dei servizi pubblici con organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali, determinando l'obbligatoria

gestione sino alla scadenza naturale dell'affidamento del servizio al soggetto acquisito o incorporato.

L'intervento sulle società è definito (commi da 611 a 615) secondo uno schema che richiede l'impegno degli enti locali sin dall'inizio del 2015, dovendo essi avviare dei percorsi di razionalizzazione con traduzione delle misure individuate in un piano operativo, da approvare, pubblicare sul sito internet e inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo. Le strategie dovranno essere elaborate e sviluppate tenendo conto dei criteri fissati dalla legge di stabilità, che mirano alla riduzione del numero delle società ed al conseguimento di risparmi.

Gli enti devono realizzare le misure previste nei piani operativi di razionalizzazione entro il 31 dicembre 2015, anzitutto eliminando le partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali (con liquidazione o cessione) e procedendo alla soppressione delle società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Le amministrazioni locali devono concretizzare i risparmi anche eliminando le partecipazioni in società che gestiscono servizi tra loro simili, aggregando le società che gestiscono servizi pubblici locali di



rilevanza economica e contenendo i costi di funzionamento (anche sostituendo i cda con amministratori unici).

GESTIONE

Nelle Unioni di Comuni gli obiettivi di saldo si redistribuiscono solo se c'è l'intesa

Il calcolo della spesa del personale e dei tetti alle assunzioni nei Comuni che gestiscono in forma associata le funzioni fondamentali deve essere fatto in modo unitario, anche nel caso di convenzioni. Gli obiettivi del Patto di stabilità possono essere ripartiti tra gli enti che partecipano a forme di gestione associata solamente a seguito di un'intesa. Sono queste le novità di maggiore rilievo contenute nella legge di stabilità per i piccoli Comuni. Va ricordato che in precedenza la compensazione era consentita solamente tra i Comuni e le Unioni cui gli stessi aderiscono ai fini sia del calcolo del tetto alla spesa del personale sia

alle disposizioni sulla gestione delle risorse umane e della mobilità previste per le società

delle possibilità di assunzioni. Non vi erano inoltre regole sulla ripartizione degli obiettivi del Patto di stabilità tra le amministrazioni che ricorrono a forme di gestione associata. Le altre novità della legge di stabilità per i piccoli Comuni sono l'ampliamento delle esenzioni dai tetti alle assunzioni previsto per i Comuni che danno luogo a fusioni e sono virtuosi nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente e la previsione di contributi ulteriori per le Unioni dei comuni.

Nelle gestioni associate il calcolo della spesa del personale e delle possibilità di assunzione deve essere fatto in modo unitario, sia che tale calcolo riguardi le Unioni sia che riguardi le convenzioni. Occorre evidenziare che questo vincolo non si applica, come in precedenza, solamente ai fini delle eventuali compensazioni tra le singole amministrazioni e solamente alle Unioni dei Comuni; esso deve essere effettuato direttamente. Le finalità della disposizione sono quelle di fornire un ulteriore stimolo alle amministrazioni a dare corso alla realizzazione concreta dell'associazionismo. E ancora quella di prendere atto che, una volta realizzata la gestione associata delle nove funzioni fondamentali, rimangono ambiti assai ridotti, in termini concretamente operativi, di autonomia gestionale alle singole amministrazioni locali. La conseguenza di

dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Alberto Barbiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questa disposizione è quella di creare un legame assai stretto tra i singoli Comuni, di modo che gli eventuali sforamenti di qualcuno devono essere bilanciati dai risparmi di altri.

Si offre per la prima volta agli enti che partecipano a forme di gestione associata la possibilità di ripartire gli obiettivi del Patto di stabilità. In tal modo le amministrazioni capofila potranno vedersi ridotti i vincoli ad essi assegnati.

Viene stabilito che ai Comuni istituiti a seguito di fusioni e che sono virtuosi nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non si applichino per i primi cinque anni successivi alla fusione i vincoli né alle assunzioni a tempo indeterminato né alle assunzioni con contratti flessibili. Vengono definiti come virtuosi i Comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 30% nell'anno precedente la fusione. Queste amministrazioni devono comunque rispettare il limite della spesa complessiva per il personale e i vincoli di bilancio.

L'ultima novità è che il contributo di 5 milioni previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dl 120/2013 va alle Unioni dei Comuni per la gestione in forma associata.

Arturo Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ALTRI ENTI

Pareggio di bilancio con doppio calcolo per le Regioni a Statuto ordinario

La legge di stabilità 2015, oltre (e per) il concorso alla manovra per 3,45 miliardi, prevede modifiche strutturali ai bilanci delle Regioni a statuto ordinario. I commi 460 e seguenti, dal 2015, eliminano il Patto di stabilità, restando in vigore solo le sanzioni per il suo mancato rispetto nel 2014, e introducono l'obbligo del pareggio di bilancio, anticipando parte dell'articolo 9 della legge 243/2012. Dal 2016 in fase di previsione e dal 2015 a rendiconto, le Regioni dovranno realizzare:

- un saldo non negativo di competenza e cassa tra entrate finali (nel 2015 - titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio per gli enti in sperimentazione e 1, 2, 3

e 4 per gli altri) e spese finali (nel 2015 - titoli 1, 2 e 3 per gli sperimentatori e 1 e 2 per gli altri);

- un saldo non negativo di competenza e cassa tra entrate e spese correnti, incluse le quote capitale di ammortamento del debito, escluso l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente, il fondo cassa, il rientro dal disavanzo e il rimborso anticipato dei prestiti per gli sperimentatori.

Nel 2015, per gli altri, l'equilibrio corrente è dato dal saldo tra entrate e spese correnti, incluse le quote capitale di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Dal 2016 sarà obbligatoria l'approvazione del bilancio con previsioni di entrata e di spesa coerenti con questi saldi. Ai fini dei saldi, a regime, rileveranno in termini di cassa le anticipazioni sanitarie e il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata a inizio e fine esercizio; in termini di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità e il saldo tra il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Per il 2015, nei limiti di 2.005 milioni, sono utilizzabili:

- per gli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa e gli incassi relativi ai mutui autorizzati e non contratti negli anni precedenti (cosiddetti mutui a copertura);
- per gli equilibri di competenza, gli utilizzi dell'avanzo vincolato, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato di entrata e in spesa e gli

utilizzi dell'avanzo libero accantonato per le reiscrizioni dei residui perenti.

In caso di mancato accordo in Conferenza permanente sull'importo di queste voci, scatterà un meccanismo di riparto proporzionale.

Per il 2015, si prevedono altre esclusioni riferite a pagamenti di parte capitale, concessioni e riscossione di crediti e risorse Ue al netto di cofinanziamenti.

Il rispetto dei saldi verrà attestato con invio della certificazione al Mef-Rgs tramite web.

La violazione del pareggio per uno dei saldi di cui sopra, sarà sanzionato con:

- versamento allo Stato, in tre esercizi, del maggiore degli scostamenti nei saldi;
- limite agli impegni di spese correnti, al netto di quelli per la sanità, nell'importo annuale minimo fra quelli dell'ultimo triennio;
- divieto d'indebitamento;
- divieto di assunzioni;
- riduzione del 30% dell'indennità di funzione.

Se la violazione è accertata successivamente all'anno cui si riferisce, le sanzioni si applicano nell'esercizio seguente all'accertamento.

I contratti di servizio e gli altri atti elusivi dell'obbligo del pareggio sono nulli.

Luciano Cimolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA